

È quindi da annullarsi il provvedimento del Podestà, che nega ad un commerciante l'esercizio del commercio di polli e di agnelli nel negozio di macelleria da lui gestito, quando il detto commerciante succedeva ad altro precedente la cui licenza comprendeva tale specifico commercio. Ed è da annullarsi anche la decisione della Giunta prov. amm. (sede amm.) che respinge il reclamo ad essa presentato dal detto esercente.

584 V Sezione, 14 giugno 1940, n. 401 — Pres. ff. SAVINI — Est. ISACCO — Prefetto di Fiume ed altri.

Deliberazioni podestarili che negano ad un commerciante il trapasso di due licenze di commercio delle quali era intestataria la madre defunta — Ricorso alla Giunta prov. am. (sede am.) — Rigetto — Successivo ricorso al Consiglio di Stato.

Mancanza di capacità giuridica per ricorrere — Questione che nel caso specifico è attinente al merito del ricorso.

Commerciante straniero di razza ebraica — Non costituisce, nel caso specifico, motivo per giustificare il diniego della licenza di commercio — Accoglimento del ricorso.

Non può negarsi ad un ebreo straniero la capacità giuridica di presentare un ricorso al Consiglio di Stato avverso la decisione della Giunta prov. amm. (sede amministrativa) con la quale vennero respinti i gravami a quella sede prodotti dallo stesso ricorrente contro due deliberazioni del Podestà (di Firenze), che gli negavano il trapasso di due licenze di commercio delle quali era intestataria la madre del ricorrente. Poichè i motivi adottati (sia pure genericamente) nel provvedimento impugnato e nelle deliberazioni podestarili, per negare le licenze, si riferiscono alla condizione di ebreo straniero del ricorrente, è chiaro che una tale questione non riguarda un presupposto processuale, ma il merito stesso del ricorso.

Sono da annullarsi tanto la decisione della G. p. a., impugnata dal ricorrente, quanto la deliberazione podestarile che gli negano le licenze di commercio, quando:

a) La G. p. a. ha accennato alle vigenti disposizioni che limitano l'assegnazione di licenze a persone di razza ebraica (che sono quelle contenute nell'art. 10, lettera d, del r. d. l. 17 novembre 1938 n. 1728); ma non ha esaminato se per avventura l'azienda del ricorrente rientrasse fra quelle previste nelle stesse disposizioni;

b) nè la G. p. a. nè il Podestà hanno esaminato se il ricorrente, pur essendo straniero, fosse stato autorizzato a risiedere in Italia, nonostante la appartenenza alla razza ebraica, e quindi ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini giusta l'art. 6 disposizioni preliminari del libro I del nuovo codice civile, alla sola condizione della reciprocità con lo Stato cui appartengono;

c) l'altro motivo del diniego della licenza (accennato solo dalla G. p. a.), e cioè la sufficienza degli esercizi similari già esistenti nei bisogni della popolazione, urta contro la giurisprudenza del Consiglio, per cui il trapasso di esercizio da una ad altra persona, pur essendo soggetto a licenza, non deve considerarsi come apertura di un nuovo esercizio: onde il Comune deve limitarsi ad accertare solo i requisiti d'idoneità personale del nuovo titolare, senza possibilità di valutare discrezionalmente le altre cir-

costanze di carattere obiettivo indicate al n. 2 del comma 3° dell'art. 3 del r. d. l. 16 dicembre 1926, n. 2174, ed al seguente comma 4° (1).

(1) Confr. V Sezione 19 dicembre 1931 (in questa Rivista, 1932, II, 30).

585 IV Sezione, 29 maggio 1940, n. 315 — Pres. ff. FERRARIS — Est. STUMPO — Zannelli c. Ministero finanze.

Istanza della Commissione censuaria comunale (di Sezze) diretta ad ottenere la revisione in diminuzione del valore dei terreni, compresi nel proprio distretto, ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria immobiliare — Provvedimento del Ministero delle Finanze che respinge l'istanza — Ricorso di un proprietario al Consiglio di Stato — Incompetenza.

È incompetente il Consiglio di Stato (s. g.) a pronunciarsi sul ricorso di un proprietario di terreni avverso il provvedimento del Ministero delle Finanze col quale si respinge l'istanza di una Commissione censuaria comunale diretta ad ottenere la revisione, in diminuzione, del valore dei terreni, compresi nel proprio distretto, ai fini dell'imposta straordinaria immobiliare (art. 12 r. d. l. 5 ottobre 1936 n. 1743, integrato con la legge di conversione 14 gennaio 1937 n. 151 e col r. d. l. 5 novembre 1937 n. 2009).

Lo stabilire nella specie se l'amministrazione abbia legittimamente negata tale revisione, e, di conseguenza se sia stata legittimamente accertata l'imposta a carico dei possessori di quei terreni costituisce una controversia intesa all'applicazione del r. d. l. 1936 n. 1743 che ha istituita l'imposta, e cioè una delle controversie per le quali l'art. 16 dello stesso r. d. l. richiama le norme vigenti per l'imposta fabbricati. Ora, queste controversie sono devolute alla Commissione indicata nell'art. 22 del r. d. l. 7 agosto 1936, n. 1639, salvo la competenza dell'autorità giudiziaria nei limiti ivi fissati. Nè in proposito può farsi distinzione tra controversie riferibili ad interessi legittimi e controversie riferibili a diritti soggettivi.

586 V Sezione, 14 giugno 1940, n. 405 — Pres. FAGIOLARI — Est. BARATONO — Ditta Arsìè c. Prefetto di Napoli ed altri.

Decreto prefettizio che nomina un sorvegliante alla gestione della riscossione delle imposte di consumo — Ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 91-92 t. u. sulla finanza locale — Interpretazione — Rigetto del ricorso.

Perchè possa farsi luogo alla nomina di un sorvegliante alla gestione della riscossione delle imposte di consumo (art. 91-92 t. u. della legge sulla finanza locale) non è necessario che le irregolarità della gestione risultino accertate da una formale inchiesta (nel caso speciale la irregolarità risultava da rapporti informativi dal Comune e attraverso circostanze di fatto incompatibili con una regolare gestione).

587 V Sezione, 22 maggio 1940, n. 369 — Pres. ff. DE SIMONE — Est. MIRANDA — Matteucci c. Intendenza finanza di Frosinone ed altri.

Decreto dell'Intendente di finanza col quale viene posto nel nulla l'avviso di asta per vendita d'immobili in danno di un contribuente per debito d'imposte arretrate — Ricorso dell'Esattore al Consiglio di Stato.

Decreto dell'Intendente che riduce il debito del contribuente a somma minore di